

EMENDAMENTI ALL'A.S. 3396

Conversione in legge del decreto legge luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Emendamento all'art. 1

All'articolo 1, aggiungere il comma seguente:

"27. Al fine di semplificare l'azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso presso il giudice ordinario, la risoluzione delle eventuali controversie legate alla valutazione dei titoli dichiarati all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, inerente una procedura concorsuale, è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, è abrogato il comma 4-quater dell'art. 1 della legge 167/2009."

Relazione illustrativa

La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, semplificando in termine di costi e di prontezza dell'azione amministrativa il contenzioso attivo presso i diversi tribunali del lavoro, abrogando l'unica disposizione che interviene su un punto della tabella di valutazione dei titoli che era stata disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), ai sensi della lettera c), c. 605 della L. 296/06, riportando maggiori risparmi per la finanza pubblica

Emendamento all'art. 2

Al comma 1: dopo le parole "sono ridotti" sono aggiunte le parole " all'esito dei processi di razionalizzazione di funzioni e accorpamento di strutture", ed alla lettera a) le parole "20% di quelli esistenti" sono sostituite da "fino al 20% di quelli esistenti".

Relazione illustrativa

Si vuole collegare il taglio dell'organico alla razionalizzazione di uffici e funzioni. Non si può a monte prevedere un taglio lineare netto, ma si deve farlo discendere da riorganizzazioni meditate e dare un'indicazione di percentuale massima.

Relazione tecnica

Non sono previsti oneri aggiuntivi.

Emendamento all'art. 2

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-bis:

5-bis Per le Amministrazioni di cui al comma 1 è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, rinnovare o conferire nuovi incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i..

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a salvaguardare il ruolo della dirigenza pubblica e ad evitare che nelle more della entrata in vigore della disciplina in esso recata, relativa ai tagli agli organici dirigenziali, si continuino ad attribuire incarichi dirigenziali ad esterni alla PA, precostituendo in limine posizioni soggettive di diritti incompatibili con l'ampia riduzione degli organici in atto oltre che con la sospensione delle modalità di reclutamento per l'accesso alla prima fascia dirigenziale prevista dal successivo comma 15.

Relazione tecnica

L'emendamento proposto, limitando la possibilità di conferire funzioni dirigenziali a personale esterno produce economie.

Emendamento all'art. 2

Dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis:

6-bis Il contingente numerico degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi del comma 5-bis e del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 165 del 2001 e s.m.i., sono percentualmente calcolati, sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in base agli organici risultanti dai tagli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed al precedente comma 1 lettera a).

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a salvaguardare il ruolo della dirigenza pubblica e ad evitare che nelle more della entrata in vigore della disciplina in esso recata, relativa ai tagli agli organici dirigenziali, si continuino ad attribuire incarichi dirigenziali ad esterni alla PA, precostituendo in limine posizioni soggettive di diritti incompatibili con l'ampia riduzione degli organici in atto.

Relazione tecnica

L'emendamento proposto, limitando la possibilità di conferire funzioni dirigenziali a personale esterno produce economie.

Emendamenti all'art. 2

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma :

10-bis. L'art. 3 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

- " 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
- a) Ministero dell'interno
 - b) Ministero della giustizia
 - c) Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello dei restanti ministeri."

Relazione illustrativa

In concomitanza con la riduzioni delle strutture dirigenziali, si vuole introdurre la limitazione delle strutture dipartimentali alle sole tre Amministrazioni dell'interno, della giustizia e dell' economia e delle finanze.

Nelle restanti amministrazioni che hanno adottato una struttura dipartimentale i Dipartimenti si sono rilevati un appesantimento organizzativo.

Relazione tecnica

La limitazione dei dipartimenti costituisce una semplificazione organizzativa ed comporta una notevole riduzione di spesa.

Emendamento all'art. 2

Il comma 15 dell'art. 2 è soppresso.

Relazione illustrativa

Il concorso per la prima fascia costituisce una mera modalità di reclutamento ed il suo rinvio (a differenza, per es., del rinvio del TFR) non consente nessun risparmio, seppur momentaneo.

Se la ratio della sospensione dei concorsi discende dalla difficoltà di programmare, credo che si possa facilmente obiettare che se le PPAA debbono programmare tagli ed esuberi di tale portata e con riferimento alle dotazioni organiche di tutto il personale, con impegni che, a normativa invariata, le terranno impegnate fino al 2018, che sarà mai fare una programmazione triennale dei pensionamenti dei soli dirigenti di Prima.

Emendamento all'art. 2

Al comma 1: dopo le parole "sono ridotti" sono aggiunte le parole " all'esito dei processi di razionalizzazione di funzioni e accorpamento di strutture", ed alla lettera a) le parole "20% di quelli esistenti" sono sostituite da "fino al 20% di quelli esistenti".

Relazione illustrativa

Si vuole collegare il taglio dell'organico alla razionalizzazione di uffici e funzioni. Non si può a monte prevedere un taglio lineare netto, ma si deve farlo discendere da riorganizzazioni meditate e dare un'indicazione di percentuale massima.

Relazione tecnica

Non sono previsti oneri aggiuntivi.

Emendamento all'art. 2

Alla fine del comma 15 è aggiunta la seguente frase:

“ ed il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 5-bis e del comma 6 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo.”

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a salvaguardare il ruolo della dirigenza pubblica e ad evitare che nelle more della entrata in vigore della disciplina in esso recata, relativa ai tagli agli organici dirigenziali, si continuino ad attribuire incarichi dirigenziali ad esterni alla PA, precostituendo in limine posizioni soggettive di diritti incompatibili con l'ampia riduzione degli organici in atto oltre che con la sospensione delle modalità di reclutamento per l'accesso alla prima fascia dirigenziale prevista dal comma medesimo.

Relazione tecnica

L'emendamento proposto, limitando la possibilità di conferire funzioni dirigenziali a personale esterno produce economie.

Emendamento all'art. 2

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

"15-bis Il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato."

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a salvaguardare il ruolo della dirigenza pubblica, amministrativa e tecnica. Di fatto già nelle altre Dirigenze pubbliche (carriera diplomatica, carriera prefettizia) e nelle magistrature esiste la progressione di carriera esclusivamente interna, ovvero limitata alla pubblica amministrazione, come previsto dal comma 5-bis che resta in vigore.

Relazione tecnica

L'emendamento proposto, limitando la possibilità di conferire funzioni dirigenziali a personale esterno, per il quale é consentita la corresponsione di una indennità accessoria, produce economie.

Emendamento all'art. 2

Il comma 20 dell'art. 2 è soppresso.

Relazione illustrativa

Si propone la soppressione della disposizione di cui al comma 20 dell'art. 2 per la sua manifesta incostituzionalità, essendo in aperto contrasto con un indirizzo consolidato della Corte Costituzionale.

Già in quattro occasioni (sentenze n. 104/2007, n. 103/2008 e n. 81/2010, e da ultimo n. 246/2011) la Corte ha bocciato norme che prevedessero un'interruzione automatica, anche ope legis, del rapporto di servizio del dirigente pubblico prima della sua scadenza naturale ed in carenza di garanzie procedurali che consentissero il contraddittorio, per contrarietà agli articoli 97 e 98 della Costituzione costituendo tali norme una violazione dei principi di continuità e di buon andamento dell'azione amministrativa. La bocciatura ha riguardato sia la decadenza degli incarichi conferiti a dirigenti di ruolo che a dirigenti esterni della PA (articolo 19, commi 6), sia che fosse una tantum o in regime transitorio, sia che fosse disegnato un regime ordinario.

La norma di cui si chiede la soppressione introduce anche una illogica disparità di trattamento tra dirigenti di ruolo e dirigenti esterni (posizioni che per la Corte Costituzionale come si è detto non sono diverse sotto il profilo della non interruzione automatica).

Né appare motivato il fatto che la disposizione provveda solo per la Presidenza del Consiglio, tenuto conto che tutte le Amministrazioni sono tenute alla riduzione della dotazione organica in pari misura e non appare quindi motivata una norma speciale che riguardi la sola Presidenza.

Relazione tecnica

Della norma in questione non discendono ulteriori oneri. Infatti la relazione tecnica non quantifica effetti finanziari, quindi la sua soppressione non incide sui saldi del provvedimento e, viceversa, è potenziale causa di contenzioso con conseguente danno e maggiore esborso per la finanza pubblica.

Emendamento all'art. 2

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

20-bis Per gli stessi fini di cui al comma precedente, presso le Amministrazioni soggette ai tagli agli organici previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed al precedente comma 1, lettera a), gli incarichi dirigenziali di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.

Relazione illustrativa

Non appare motivato il fatto che la disposizione del comma 20 riguardi la sola Presidenza del Consiglio, tenuto conto che tutte le Amministrazioni sono tenute alla riduzione della dotazione organica, in misura superiore se si tiene conto del taglio previsto per il 2011, e non appare quindi motivata una norma speciale che riguardi la sola Presidenza.

Il permanere del solo comma 20 potrebbe far intravedere uno "spoil system" mirato alla sola Presidenza del Consiglio, mentre la sua generalizzazione sarebbe più giustificata.

Relazione tecnica

La relazione tecnica non quantifica effetti finanziari per la Presidenza del Consiglio, quindi la stessa cosa dovrebbe essere per il resto delle Amministrazioni.

Emendamento all'art. 4

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

5-bis Anche a modifica di quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, ai compensi degli amministratori delle società, non quotate in borsa, nelle quali la partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, sia superiore al 50% si applica il limite di cui al Dpcm 23 marzo 2012 adottato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-bis I compensi dei dirigenti delle società, non quotate in borsa, nelle quali la partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, sia superiore al 50% sono parametrati al limite di cui al comma precedente. Le società interessate sottoscrivono gli accordi integrativi aziendali dei dirigenti previa autorizzazione dell'Amministrazione pubblica che detiene la quota maggioritaria.

6-bis I compensi di cui ai commi precedenti sono pubblicati sui siti Internet delle rispettive società con richiamo di in apposita sezione nella pagina iniziale.

Relazione illustrativa

Gli emendamenti mirano a creare un circolo virtuoso all'interno delle società a maggioranza di capitale pubblico attraverso la limitazione dei compensi degli organi di vertice e dei dirigenti ed ha prevedere uno strumento di trasparenza .

Il riferimento ai limiti previsti per l'alta dirigenza pubblica appare quanto mai appropriato anche con riferimento alle funzioni di vigilanza e di indirizzo facente capo all'amministrazione pubblica di riferimento.

Si tratta di criteri e comportamenti messi in atto anche all'interno dei gruppi privati propri di chi detiene la maggioranza delle società capogruppo.

Relazione tecnica

L'emendamento proposto, limitando i compensi degli amministratori e dirigenti dovrebbe portare ad una riduzione delle spese di funzionamento delle società controllate dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Emendamento all'art. 5 comma 8

All'articolo 5, comma 8, penultimo capoverso inserire il seguente periodo:

“In osservanza dell'articolo 7 della direttiva comunitaria 2033/88/CE resta salvo il diritto del lavoratore ad usufruire di un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute, nel caso in cui sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, o ancora se stia assunto a tempo determinato e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.”

Relazione illustrativa

La norma intende recepire quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, che ha però ribaltato la decisione della Corte d'appello, affermando il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. In particolare si cita la posizione della Suprema Corte di giustizia della Unione Europea che in sede di interpretazione delle norme sul godimento delle ferie con la sentenza 20 gennaio 2009, pronunciata nei procedimenti riuniti C- 350/06 e C-520/06, ha ritenuto che l'art. 7 della direttiva deve essere interpretato in un senso che osta a disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il diritto ad un'indennità finanziaria nel caso richiamato.

Emendamento all'art. 5

Il comma 13 dell'art. 5 è soppresso.

Relazione illustrativa

Con l'articolo 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si era tentato di dare significato alla privatizzazione del rapporto di impiego pubblico prevedendo l'istituzione della categoria della vice dirigenza nella cui posizione collocare la parte più qualificata dei pubblici impiegati, recuperando così le migliori professionalità che erano state svilite nel corso degli anni da una contrattazione disattenta, che aveva di fatto affossato quella che in precedenza era stata la carriera direttiva della pubblica amministrazione. Quest'ultima è stata, infatti, sostanzialmente cancellata negli anni da una parte per via dell'istituzione della dirigenza e dall'altra a causa della debolezza intrinseca dei numeri che non le consentivano di avere una reale rappresentatività.

La predetta "disattenzione" è stata talmente rilevante che nonostante le previsioni dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 la figura del vice dirigente non è mai stata accettata e regolamentata sia dalle centrali sindacali sia dalla stessa P.A., che ne patisce le conseguenze laddove è costretta a rivolgersi, in maniera eccessiva, alla qualifica dirigenziale anche per funzioni assolutamente alla portata dei funzionari. Questo fatto, fra l'altro ha comportato evidenti disordini, come le nomine di fatto di 767 incaricati nell'Agenzia delle Entrate, tutti nulli sulla base della sentenza del TAR Lazio (Sezione II), n. 4949, depositata il 01/08/2011, oltre agli ulteriori 300 incarichi distribuiti nelle Agenzie del Territorio e delle Dogane.

In buona sostanza, la P.A. nel suo complesso (ivi compresi regioni, enti locali, sanità, ecc.) ha rifiutato fino ad ora anche ciò che le avrebbe portato beneficio e cioè la possibilità di un'economia di spesa consentita dalla l'istituzione della vice dirigenza; ora il legislatore pone la parola fine alla possibilità stessa che sia possibile introdurre una categoria intermedia fra impiegati e dirigenti che, invece, nel settore privato è riconosciuta da anni (v. articolo 2095 del codice civile). Sembra quasi che la privatizzazione, tanto voluta per il pubblico impiego, debba assumere soltanto valori negativi per gli addetti alle pubbliche funzioni.

In verità non si comprende tanta pervicace contrarietà ad importare quello che c'è di positivo nel settore privato ed è per questo che si chiede l'abrogazione della norma che cancellando l'istituto della vice dirigenza crea una vera e propria sperequazione tra operatori del settore pubblico ed operatori del settore privato.

Quanto sopra in considerazione che da una corretta declinazione dell'istituto della vicedirigenza possono discendere non solo soddisfazioni materiali per gli interessati ma soprattutto vantaggi in termini di flessibilità organizzativa in una pubblica amministrazione altrimenti verticalizzata ed priva di risorse umane che ne dovrebbero essere le strutture portanti.

Inoltre, la norma che si propone di cancellare è quella che ha abrogato il cit. articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotta dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che aveva istituito l'area della vicedirigenza, rimasta di fatto inapplicata ormai da dieci anni, anche a cagione della successiva legge di interpretazione autentica, di cui all'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha stabilito appunto che il cit. art. 17 bis si interpreta «nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a

seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento».

La predetta disposizione di interpretazione autentica faceva ovviamente salvi «gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore» della stessa legge, ciò al precipuo scopo di evitare l'evidente censura di costituzionalità alla quale sarebbe andata incontro in caso contrario.

Tale cautela è stata invece totalmente ignorata dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 13, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 n. 95, che si propone di abrogare.

Emendamento all'art. 6, comma 20, lettera b)

All'articolo 6, comma 20, lettera b), ultimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo.

"A partire dall'anno scolastico 2012-2013, l'esercizio della funzione di revisore dei conti in seno all'istituzione scolastica, di cui al comma 616 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è svolto senza alcuna oneri per la finanza pubblica, come predeterminato dall'articolo 57 comma 3 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. I risparmi previsti sono utilizzati per coprire le assunzioni disposte dal giudice in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE per condanna dell'abuso del contratto a termine nei confronti del personale precario della scuola che ha prestato servizio su posto vacante e disponibile per più di 36 mesi. Conseguentemente all'art. 9, c. 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppressa la parola "anche" e il testo nell'ultimo capoverso dalle parole "In ogni caso" fino alle parole "presente decreto".

Relazione illustrativa

La norma porta un risparmio iniziale di 3.600.000 euro, nato dall'utilizzazione a titolo gratuito del personale addetto alla revisione dei conti. Contestualmente, per migliorare il servizio scolastico ed evitare allo Stato italiano di incorrere nella penalità riconosciuta dalla Corte di giustizia europea per la violazione particolarmente grave e reiterata di una direttiva comunitaria con pagamento di una cifra forfettaria di 8.854.000 euro e di cifre da 10.880 a 652.800 euro al giorno per la penalità di mora, si intende dare corso all'applicazione nel comparto scuola del pubblico impiego della direttiva 1999/70/CE eliminando la deroga prevista di recente dal legislatore così da far archiviare la procedura d'infrazione attualmente in corso (prov. 2010/2124) per il personale ATA e quella che è in procinto di essere attivata per il personale docente. I costi conteggiati derivano dal fatto che la stabilizzazione del personale precario sia a costo zero per le casse dello Stato, essendo stati bloccati per il personale di ruolo gli scatti di anzianità per il quadriennio 2010-2014 ai sensi dell'articolo 9, comma 23 della legge 122/2010 e successive modifiche.

Emendamento all'art. 12, c. 25

All'articolo 12, c. 25, è aggiunto il seguente comma.

“Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione dell'ex-Enam e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui. Per la liquidazione si applicano le disposizioni previste nei successivi commi per la Società di cui al comma precedente. Conseguentemente è abrogata nei confronti del personale scolastico la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all'ENAM, a decorrere dall'a. s. 2012-2013.

Relazione illustrativa

La recente soppressione dell'ENAM e l'accorpamento dell'INPDAP all'INPS rendono necessaria lo sblocco della trattenuta sullo stipendio forzosamente attivata sui cedolini del personale della scuola dell'infanzia e primaria e il recupero dei beni in forza all'erario.

Emendamento all'art. 14, comma 3

All'articolo 14, comma 3, introdurre il seguente il seguente comma:

"3 bis. Al fine di dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattica e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

Art. 24-ter (misure per lo sviluppo dell'attività di ricerca degli atenei)

"1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2013 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.

2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all'estero, l'attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata"

Relazione illustrativa

In considerazione del blocco dei concorsi e dell'avvio stentato della riforma, visto anche il carico didattico riservato nei corsi di laurea ai ricercatori, si ritiene necessario dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività. L'emendamento intende recepire nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall'articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente. Si intende consentire alle Università la chiamata diretta anche per quel personale precario equiparabile, di fatto, ai ricercatori a tempo determinato secondo i criteri presenti

nella Carta Europea dei ricercatori. I Titoli sono stati individuati nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori, nella necessità di valorizzare il numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase iniziale di carriera, possono vantare anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo. Si offre così una risposta ai più di 24.000 giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati, meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente di saper conseguire risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e conoscenza ad uso della collettività. Si individua uno stretto legame tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate con successo, il dottorato di ricerca, l'assegno di ricerca e il contratto d'insegnamento, tutti elementi utili per individuare la qualità della prestazione professionale e la nuova figura del docente/ricercatore, che si affiancano all'insieme delle esperienze maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni.

Emendamento all'art. 14, comma 14

All'articolo 14, comma 14, introdurre il seguente comma

"14bis. Al fine di semplificare l'azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e ata, sono abrogati il comma 21 dell'art. 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106 e il comma 4-quinquies dell'art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro l'approvazione del prossimo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è disposto il reinserimento del personale di ruolo cancellato precedentemente."

Relazione illustrativa

La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tendono a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. Le disposizioni introdotte mirano a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità triennale per i neo-assunti e della riassunzione per scorrimento di graduatoria su altre classi di concorso per il personale già assunto.

All'articolo 13, sostituire il testo "transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico" con il seguente testo "è chiamato a svolgere funzione di bibliotecario dell'istituzione scolastica";

All'articolo 14, sostituire il testo "transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico" con il seguente testo "deve frequentare corsi di riconversione professionale come previsti dal [Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#). Conseguentemente, all'art. 33, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall' art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico."

Relazione illustrativa

La recente approvazione delle norme per la mobilità forzata nel pubblico impiego non tengono conto della peculiare situazione che riguarda il personale scolastico, come disciplinata dalla contrattazione, viste le specifiche funzioni svolte, in deroga a quanto previsto già dal decreto legislativo [Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). La nuova disposizione intende salvaguardare la specifica funzione rivestita dal personale della scuola.

Emendamento all'art. 14, comma 22

All'articolo 14, comma 22, penultimo capoverso, inserire il seguente testo

“Resta valida l'attribuzione dell'indennità di reggenza già prevista nei contratti collettivi di lavoro in caso di assenza del dirigente o di sua sostituzione o ancora in scuole oggetto di procedure di dimensionamento”.

Relazione illustrativa

Mentre il CCNL in vigore ribadisce la validità dell'art. 33 del CCNI del 31-8-99 e dell'art. 69 del CCNL del 4-8-95 che attribuiscono un'indennità di reggenza al vicario che sostituisce il dirigente, in caso di sua assenza: “1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.”

Emendamento all'art. 22, comma 1

All'articolo 22, comma 1, introdurre la seguente lettera

"e) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22 dicembre 2011, n. 214"

All'articolo 22, comma 1, introdurre la seguente lettera

"e) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22 dicembre 2011, n. 214"

Relazione illustrativa

Le recenti norme sul sistema previdenziale non hanno tenuto conto della peculiare posizione del personale scolastico che matura l'anno di servizio al 31 agosto 2012, piuttosto che al 31 dicembre 2011. La norma intende garantire al personale docente e ata la stessa parità di trattamento con i lavoratori privati, considerata anche la peculiare disciplina della cessazione del servizio previsto dall'art. 509 del [Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).